



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 1 • 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎0824.881111 • 📠0824.881216 • e mail: telesino@tin.it

Prot. 5995 10 AGO. 2017

Ordinanza n.13

OGGETTO Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro nel Comune di San Salvatore Telesino durante i festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta

II SINDACO

PREMESSO che i giorni 14 e 15 Agosto 2017 il Comitato Santa Maria Assunta organizza una Festa denominata "Ferragosto Suona Bene"

CONSIDERATO che tale manifestazione richiamerà, presumibilmente, un notevole afflusso di persone;

ATTESO che lo svolgimento di detta manifestazione coinvolgerà le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

RIEVATO che diversi esercizi pubblici nonché i commercianti ambulanti del settore alimentare autorizzati temporaneamente all'esercizio su aree pubbliche della propria attività, effettuano la vendita per asporto di bevande in genere anche in bottiglie di vetro che dopo la consumazione, in caso di rottura possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o essere utilizzati come mezzi contundenti causando danni a persone o cose;

RITENUTO per ragioni di ordine e sicurezza di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro per asporto di bevande dai locali di somministrazione di alimenti o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività:

RITENUTO pertanto di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, di bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

ORDINA

- 1. E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.**
2. E' altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, di bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
3. Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nelle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività.
4. I divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nei giorni 14 e 15 Agosto 2017.
5. Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25.00 – max €250.00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50.00.
6. Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Alla Polizia Municipale che ne cura la notifica agli esercenti, al Prefetto ed alle altre Forze di Polizia.

DISPONE, altresì

Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio On line.

Gli Agenti della Polizia Municipale e la Forza Pubblica, a cui la presente Ordinanza è trasmessa, sono incaricati della esatta osservanza della stessa.

COMUNICA che

A norma dell'articolo 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'art.29 del D. Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Regione Campania.

Questa Amministrazione declina qualsiasi responsabilità derivanti da danni a persone e/o cose in conseguenza all'inosservanza e/o all'abuso del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale Li

IL SINDACO
(Avv. Fabio Massimo L. Romano)

